

ALLEGATO A

CITTA' DI TORINO

**SPECIFICHE TECNICHE DEL
SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI LASCIATI IN SOSTA VIETATA
IN VIOLAZIONE DELL'ART. 159 - COMMA 1 E DELL'ART. 215
DEL CODICE DELLA STRADA (D.L.vo 30 APRILE 1992, N. 285 E S.M.I.)
NONCHE' PER ALTRE IPOTESI DI RIMOZIONE**

LOTTI UNO E DUE

INDICE

Articoli

- 1 Ambito d'applicazione e disciplina di riferimento.
- 2 Specificazione del servizio
- 3 Osservanza normativa in materia
- 4 Organizzazione della Ditta.
- 5 Caratteristiche del servizio
- 6 Modalità d'espletamento del servizio
- 7 Orario d'espletamento del servizio
- 8 Zone d'intervento
- 9 Organizzazione depositerie
- 10 Tariffario per interventi, rimozione e custodia veicoli
- 11 Impossibilità recupero spese
- 12 Compiti del Corpo di Polizia Municipale
- 13 Ulteriori servizi
- 14 Standard di qualità e controlli

Articolo 1 - Ambito di applicazione e disciplina di riferimento.

1. Il presente disciplinare regola le modalità operative ed organizzative del servizio di rimozione, traino ed eventuale custodia per le tipologie di cui all'art. 1 del capitolato e all'art. 2 del presente allegato tecnico.

2. Gli interventi dovranno essere attivati dal Corpo di Polizia Municipale, oppure da altri soggetti competenti, ai sensi della vigente normativa, che saranno specificatamente e preventivamente indicati dalla Civica Amministrazione al momento dell'attivazione del servizio o con successiva comunicazione integrativa alle ditte affidatarie. A tali soggetti, spetterà la direzione del servizio e l'applicazione della sanzione accessoria. I predetti interventi si svolgeranno sul territorio comunale torinese.

Articolo 2 - Specificazione del servizio

1. Il Corpo di Polizia Municipale si avvarrà delle ditte assuntrici, in relazione al/i lotto/i di cui risulteranno aggiudicatarie e secondo quanto previsto per i lotti non aggiudicati o revocati, per:

-rimozione dei veicoli lasciati in sosta vietata, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 159 e 215 del codice della strada;

-rimozione, traino ed eventuale custodia dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di commercio itinerante su aree pubbliche effettuato in contrasto con i precetti della Legge 114/98 e s.m.i. e normativa successiva (opzionale per la C.A.);

- rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli sottoposti a sequestro giudiziario a qualsiasi titolo, compresi quelli rinvenuti in seguito a furto o di sospetta provenienza furtiva secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del capitolato;

- rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del capitolato;

- interventi per il servizio di spostamento di veicoli ed eventuale custodia, a richiesta del Corpo di Polizia Municipale, per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, per casi contingibili ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive sul suolo, sottosuolo e similari, che comportano interventi indifferibili, non addebitabili al cittadino. Sono compresi in detta voce anche i servizi, comprensivi di eventuale custodia temporanea, relativi al prelievo, spostamento, deposito temporaneo, ove richiesto e consegna ad IVG di veicoli sottoposti a pignoramento ex art. 521 bis c.p.c, esclusivamente per crediti della C.A. e nell'esclusivo interesse di questa;

-altri interventi di prelievo e spostamento;

-veicoli sottoposti a fermo fiscale ex art. 86 D.P.R. 602/1973 e s.m.i.. secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del capitolato;

- trasporto conto terzi secondo quanto previsto dall'art. 1 del capitolato.2.

2. In caso di incidenti stradali, la Civica Amministrazione potrà richiedere la rimozione e custodia dei veicoli incidentati a titolo di *negotiorum gestio* a favore del titolare del veicolo. In tal caso, la spesa sarà ad esclusivo carico dell'avente diritto al ritiro del veicolo ed il relativo rapporto giuridico intercorrerà esclusivamente fra questo e la ditta affidataria, senza che nulla possa essere preteso a carico della Civica Amministrazione. La ditta dovrà comunicare all'avente causa il prelievo del veicolo incidentato secondo quanto stabilito dai punti a.0 e punto B.1) dell'art. 1 del capitolato. Nel caso di omessa comunicazione, nulla potrà essere preteso a carico dell'avente causa che sia maturato fino alla data della comunicazione medesima. La ricerca dell'avente causa è interamente a carico della ditta affidataria. Nel caso in cui il veicolo incidentato risulti essere assoggettato successivamente a sequestro giudiziario, a fermo o sequestro amministrativo, la ditta potrà richiedere il pagamento delle spese di rimozione e custodia al proprietario del veicolo per il periodo intercorrente dalla data del prelievo alla data in cui venga trasformato in sequestro giudiziario o amministrativo o fermo amministrativo, soltanto nel caso in cui abbia avvisato il proprietario nei

termini di cui all'art. 1 punti a.0 e B.1. In ogni caso, salvo comprovato errore o ritardo della C.A., nulla potrà essere richiesto alla stessa. L'obbligo di mantenimento in depositaria sussisterà per 30 giorni dalla data del prelievo. In caso di scadenza di tale termine, previo sollecito all'avente diritto, l'affidatario darà comunicazione alla C.A. della cessazione del rapporto. L'affidatario provvederà a proprie spese e cure alla demolizione del veicolo e consegnerà le targhe al Corpo di Polizia Municipale che provvederà alla radiazione presso il Pubblico Registro Automobilistico. Resta salvo il diritto dell'affidatario a comunicare alla Città, la prosecuzione del rapporto con il titolare del diritto a ritiro del veicolo fino al ritiro medesimo.

Articolo 3 - Osservanza della normativa in materia

1. La ditta affidataria di ciascun lotto si impegna a garantire l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 354 e 355 del Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e s.m.i.) e ad utilizzare veicoli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 12 del predetto Regolamento.

Articolo 4 - Organizzazione della ditta.

1. La ditta affidataria di ciascun lotto deve assicurare la seguente organizzazione:

a) Idonee aree di deposito: le aree di deposito destinate al ricovero dei veicoli rimossi nelle ipotesi indicate nell'art. 1 del capitolato dovranno essere situate all'interno del territorio cittadino. Le depositarie potranno essere situate anche al di fuori del territorio della Città di Torino a condizione che la ditta assicuri: :

-un ufficio e/o sportello sul territorio cittadino;

-un servizio "navetta", o analogo, a proprio carico per il trasporto di cittadini, titolari per il ritiro, dall'ufficio o sportello, di cui al punto precedente, fino alla depositaria.

In ogni caso, l'ufficio sportello o le depositarie, per la loro ubicazione, dovranno non comportare difficoltà logistiche o di raggiungimento, sia per i cittadini, che per le esigenze operative del servizio.

b) Caratteristiche delle aree: complessivamente, per ciascun lotto aggiudicato, la ditta dovrà garantire una depositaria per la custodia dei veicoli rimossi o prelevati avente una superficie minima obbligatoria di 2.800 mq. Le aree dovranno essere attrezzate in modo da garantire la sicurezza dei veicoli. La depositaria deve essere autorizzata dalla Prefettura ovvero essere in possesso dei requisiti di cui all'Allegato A Annesso 1 per l'autorizzazione.

c) La ditta potrà prevedere ulteriori eventuali depositarie di supporto per una migliore organizzazione del servizio, alle medesime tariffe stabilite dal presente allegato.

d) il numero minimo di carri è quello indicato negli articoli 6e 7 del presente allegato;

e) i veicoli dovranno essere equipaggiati con personale abilitato alla guida ed esperto in ogni operazione connessa al servizio di cui trattasi.

f) **La Civica Amministrazione e le ditte affidatarie potranno in ogni momento concordare modifiche organizzative e operative finalizzate al miglioramento del servizio.**

2. Le ditte dovranno provvedere in proprio ad attrezzare gli uffici delle depositarie per la gestione del proprio personale, dei relativi incassi e per la loro contabilità a fronte della consegna ai proprietari dei veicoli rimossi.

3. I luoghi di deposito dovranno essere dotati di ogni misura di sicurezza prevista dalla vigente

normativa, con particolare riferimento al D.L.vo 81/2008 e s.m.i. nonché di adeguata certificazione di prevenzione incendi rilasciata dal competente Comando dei Vigili del Fuoco.

4. I carri utilizzati dovranno essere in possesso di tutti i requisiti garantiti dalla Ditta nella propria offerta e, in ogni caso, dei requisiti minimi, elencati nell'Appendice IV, titolo I, del D.P.R. 495/92 e s.m.i., nonché nel Capitolato Speciale. L'immatricolazione dei veicoli dovrà essere conforme all'uso e destinazione previsti per le prestazioni in oggetto sulla base della vigente normativa.

5. L'affidatario di ciascun lotto dovrà essere provvisto di un servizio di call center attivo 24 su 24 per 365 giorni l'anno.

Articolo. 5 – Caratteristiche del servizio

1. Il servizio, ferma ogni altra disposizione applicabile, dovrà essere svolto con le seguenti modalità:

a) i veicoli dovranno essere rimossi con le modalità atte ad evitare il più possibile ogni danno agli stessi, ferma restando, la totale ed esclusiva responsabilità della ditta come specificato all'art. 22 del capitolato.

b) qualora la ditta lo abbia garantito in offerta, a titolo di oggetto di valutazione per il punteggio qualitativo, i veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiori a 1,5 t. dovranno essere rimossi con modalità "a sollevamento".

c) anche gli autoveicoli ad uso speciale, destinati al sollevamento dei veicoli da rimuovere, dovranno rispettare le prescrizioni contenute nell'art. 12 del D.P.R. 495/92 e s.m.i., con particolare riguardo alle caratteristiche costruttive e funzionali di cui all'appendice IV del Titolo I del suddetto D.P.R..

d) restano, in ogni caso, salve tutte le disposizioni di legge o regolamento, anche successive, che siano applicabili alla fattispecie del presente articolo.

I veicoli dovranno altresì possedere i seguenti requisiti:

- essere dotati di apparecchiatura ricetrasmittente o altro apparecchio di ricezione collegato con la propria sede, idonea a ricevere tempestivamente eventuali comunicazioni telefoniche del Corpo di Polizia Municipale;

- riportare sulle portiere la ragione sociale della ditta ed il numero progressivo dell'automezzo;

- essere dotati di apparecchiatura segnaletica, anche luminosa, atta a tutelare l'incolumità del personale operante, in qualsiasi condizione di tempo e luogo;

- essere muniti di contenitore con materiale sabbioso o idoneo all'utilizzo in caso di necessità, in particolare per interventi a seguito di sinistri stradali;

- essere muniti di dispositivo atto ad illuminare la zona di operazione in caso di interventi in ore serali o notturne;

- dovranno essere previste le altre eventuali dotazioni che risultino necessarie in applicazione della normativa di cui al D.L.vo 81/2008 e s.m.i. che saranno a totale carico e sotto l'eventuale responsabilità dell'affidatario;

- l'immatricolazione dei veicoli dovrà essere conforme all'uso e destinazione previsti per le prestazioni in oggetto sulla base della vigente normativa.

2. In ogni caso, la ditta si impegna al pieno rispetto di ogni normativa di legge, regolamento tecnico vigente, anche indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

Articolo 6 - Modalità d'espletamento del servizio

1. Il servizio oggetto del presente contratto-concessione e disciplinare dovrà essere svolto, con

riferimento a ciascun lotto, con adeguato numero di carri-gru in movimento sul territorio, nei minimi di organizzazione e nell'orario di servizio dal LUNEDI' alla DOMENICA di cui al successivo art. 7. Il carro dovrà raggiungere il sito dell'intervento **entro 35 minuti dalla chiamata**, salvo comprovata impossibilità. Il Comando del Corpo di Polizia Municipale e la ditta, potranno, peraltro, per specifici programmi di intervento, **concordare** tempistiche diverse di intervento da articolarsi in modo da garantire la massima efficienza ed efficacia del servizio.

Resta ferma, in ogni caso la facoltà della Città, per qualsiasi tipologia di intervento di richiedere unicamente lo spostamento nel pubblico interesse, presso la propria depositaria, o altro luogo individuato. In tal caso lo spostamento sarà a carico della C.A. ai sensi dell'art. 2 punto 2.0.4. Comunque le rimozioni dovranno concludersi nel più breve tempo possibile, in modo da impegnare le pattuglie operanti per il tempo strettamente necessario agli interventi.

E' facoltà della C.A., qualora il numero di veicoli da rimuovere sia eccedente rispetto al numero di carri a disposizione della competente ditta, assegnare gli specifici interventi di rimozione all'affidataria di un altro lotto.

2. Per i lotti ad essa aggiudicati, la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un referente ed una linea dedicata per le richieste di invio del carro per la rimozione e per fornire informazione ai cittadini. La linea dedicata dovrà essere contattabile attraverso numero verde, attivo 24 h su 24, dal lunedì alla domenica, a carico della ditta affidataria. Per ogni problematica di competenza della P.M. il call center dovrà rapportarsi con la Centrale Operativa del Corpo o altro ufficio che sarà preventivamente individuato. La ditta affidataria per ciascun lotto dovrà farsi carico, altresì, dell'attività di coordinamento con i call center degli altri lotti, eventualmente provvedendo ove necessario direttamente all'attivazione dell'affidatario competente per zona o, in assenza, di quello più prossimo, per tutte le chiamate che non possono essere gestite direttamente, perché l'intervento non è nel territorio di zona o per qualsiasi altra problematica tecnica. Ciascuna ditta affidataria è impegnata a proprio esclusivo carico alla predisposizione di quanto necessario per garantire il buon funzionamento della gestione coordinata dei call center. Il servizio potrà essere effettuato a richiesta dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2 del presente disciplinare. Diverse modalità potranno essere concordate fra le parti al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza del servizio. L'organizzazione del servizio medesimo dovrà essere concordata con il Corpo di Polizia Municipale. Al Corpo di Polizia Municipale spetta inoltre il compito di sorveglianza sul corretto svolgimento delle prestazioni e, altresì, di supporto qualora la C.A. ne ravvisi la necessità. Il Corpo di Polizia Municipale concorderà con le ditte affidatarie di ciascun lotto le modalità operative attraverso le quali verrà effettuato il coordinamento da parte della Centrale Operativa del Comando o da altro Ufficio Competente specificatamente individuato.

Le ditte aggiudicatarie, a richiesta del Corpo di Polizia Municipale, provvederanno a fornire alla stessa ogni documentazione ritenuta utile per le proprie funzioni istituzionali. Altresì al termine dell'incarico, rimarranno impegnate a fornire o depositare presso la P.M. ogni supporto cartaceo ed informatico, (ivi comprese le registrazioni telefoniche dei call center), attinenti i veicoli custoditi, fino alla definizione dei relativi procedimenti.

3. Salva l'applicazione del successivo art. 7, il Comando del Corpo di Polizia Municipale può prevedere progetti di intervento anche in variante dell'organizzazione ordinaria, individuando il numero adeguato di carri da impiegare per l'espletamento del servizio, del/i lotto/i aggiudicato/i, in considerazione dei giorni (dal lunedì alla domenica), nonché con riferimento ai turni del servizio (diurno o serale o notturno) e, conseguentemente, può concordare con la Ditta affidataria un'eventuale organizzazione migliorativa in relazione al numero di carri da impiegare in ogni giornata e nei diversi turni, nei limiti della disponibilità di carri prevista dal successivo articolo 7 o di quella maggiore che la ditta si è impegnata a garantire nella propria offerta. Le modificazioni del numero adeguato dei mezzi da impiegare nelle diverse giornate e nei vari turni non costituiscono modificazione del presente contratto-concessione e disciplinare, ma rappresentano modalità di

organizzazione del servizio.

4. I carri opereranno, salva diversa disposizione del Comando del Corpo di Polizia Municipale, senza che vi sia a bordo il personale indicato nell'art. 1.

5. Indipendentemente da quanto previsto ai commi 1 e 3, la ditta dovrà garantire l'espletamento in condizioni di efficienza di tutti gli interventi che verranno richiesti. Il personale delle ditte costituente l'equipaggio del carro è tenuto ad effettuare gli interventi che saranno richiesti, operando in modo sollecito ed in maniera da arrecare il minor intralcio possibile alla circolazione.

6. All'atto della rimozione del veicolo, dovranno essere accertate le condizioni manutentive del medesimo e gli eventuali danni presenti sullo stesso o provocati. Dette condizioni dovranno essere indicate nel verbale di rimozione, che il personale della ditta provvederà a sottoscrivere, allegando anche la relativa documentazione fotografica. I veicoli così rimossi dovranno essere ricoverati in una delle depositerie della ditta che ha effettuato le rimozioni, di cui all'art. 4, tenendo conto della capacità delle stesse e della maggiore vicinanza al luogo dell'infrazione.

7. Alla restituzione dei veicoli dovrà provvedere il personale della ditta responsabile della depositaria, che sarà preposto in qualità di custode ai sensi di legge; lo stesso personale incasserà, direttamente dall'avente diritto alla restituzione, le somme dovute a titolo di rimborso spese di intervento, rimozione e custodia. La procedura relativa alla riconsegna e alla compilazione del verbale sarà regolata da apposito atto di disposizione del Corpo di Polizia Municipale, anche, se del caso, con attribuzione di specifico incarico al custode e/o poteri in concessione.

8. Nel caso in cui il veicolo rimosso non venga ritirato entro le 48 ore successive alla rimozione, la ditta dovrà informarne l'avente causa con idoneo mezzo, secondo quanto dettagliato all'art. 1 del Capitolato Speciale, punto a.0 e B.1.. Nel caso in cui il veicolo non venga ritirato dall'avente titolo entro 30 gg. dalla rimozione, la ditta aggiudicataria dovrà darne informazione all'Ufficio Sequestri e Rimozioni che potrà attivare, qualora lo ritenga opportuno, procedure di ricerca e sollecito del cittadino.

La ditta rimarrà impegnata a custodire il veicolo rimosso non ritirato fino al termine dell'espletamento delle procedure previste dal D.P.R. 189/2001, senza nulla a pretendere nei confronti della C.A.

9. L'affidatario dovrà comunicare settimanalmente (via fax o via e-mail o altro mezzo idoneo) alla Centrale Operativa del Corpo di Polizia Municipale o altro ufficio individuato, elenco dei veicoli rimossi non ancora ritirati con indicazione della depositaria ove sono custoditi.

Articolo 7 - Orario di espletamento del servizio

1. Il personale della ditta addetto alla rimozione veicoli assicura il servizio, salvo particolari disposizioni funzionali all'organizzazione del medesimo in condizioni di maggiore efficienza, di massima con il seguente orario:

-dalle ore 06,00 alle ore 22,00 dei giorni feriali (orario diurno): minimo n. 8 carri per ogni lotto aggiudicato;

-dalle ore 22,00 alle ore 01,00 dei giorni feriali (orario serale): minimo n. 6 carri per ogni lotto aggiudicato;

-dalle ore 01,00 alle ore 06,00 dei giorni feriali (orario notturno): minimo n. 4 carri per ogni lotto

aggiudicato;

-dalle 0,00 alle 24,00 dei giorni di domenica e festivi: ciascuna ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza di minimo quattro carri per lotto aggiudicato.

Articolo 8 - Zone di intervento

1. Il territorio cittadino, per motivi di praticità, viene suddiviso nelle zone indicate negli artt. 1 punto 1.1 e 2 punto 2.1 del Capitolato stesso.

2. All'atto dell'affidamento e in ogni momento nel corso della durata del servizio, le ditte affidatarie e la Civica Amministrazione potranno concordare l'adozione di ulteriori depositerie, ovvero prevedere la sostituzione di depositerie con altra avente requisiti pari o superiori a quelli indicati in offerta.

3. I carri rimossori dovranno essere impiegati nelle zone previste a seconda delle esigenze che si presenteranno nel corso di svolgimento del servizio. Tutti i carri e il relativo personale dovranno prendere e cessare servizio presso le depositerie, salvo diverse disposizioni concordate tra le parti.

4. Il Comando del Corpo e le Ditte affidatarie potranno concordare modalità di gestione e adeguare strategie di intervento diverse da quanto suindicato, in funzione delle esigenze di servizio che dovessero emergere successivamente.

Articolo 9 - Organizzazione depositerie

1. Le ditte affidatarie dovranno garantire un'organizzazione di aree di deposito idonea per caratteristiche, estensione e ubicazione rispetto a tutte le esigenze funzionali ed operative del servizio.

2. Tutte le depositerie dovranno garantire la sicurezza dei veicoli custoditi. Durante le ore notturne, i cancelli delle depositerie dovranno essere, a carico dell'appaltatore, collegati al Centro Operativo di riferimento della Ditta affidataria per il singolo lotto mediante sistema di allarme. Inoltre, la Ditta affidataria per il singolo lotto dovrà attivare un servizio di controllo/vigilanza.

3. L'attivazione di altre eventuali depositerie ovvero la sostituzione delle stesse in regime di contratto-concessione con nuovi locali aventi caratteristiche non inferiori a quelle già garantite in offerta dovranno essere preventivamente concordate con il Comando del Corpo di Polizia Municipale e autorizzate dallo stesso.

4. Il servizio di restituzione veicoli dovrà essere garantito almeno nella fascia oraria 06,00 – 22,00 dal lunedì al sabato. La ditta aggiudicataria di ciascun lotto dovrà, inoltre, garantire la reperibilità di proprio personale per la restituzione dei veicoli rimossi nei giorni festivi in orario 6,00 – 22,00 e, nel caso in cui ciò sia offerto dalla ditta, anche nei giorni feriali e festivi dalle 22.00 alle 06.00. Detta offerta migliorativa sarà valutata ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Articolo 10 - Tariffario per interventi, rimozione e custodia veicoli.

1) Alla ditta affidataria di ciascun lotto, per ogni singola prestazione di intervento, rimozione e custodia poste a carico di chi ha titolo al ritiro del veicolo, rimosso ai sensi dell'art. 159, comma 1 e dell'art. 215 del Codice della Strada, nonché per le ulteriori tipologie previste di cui ai punti a.3,

a.4, B.1) e B.2) dell'art. 1 del Capitolato spettano le tariffe di seguito indicate, importi forfettari, s'intendono non comprensivi di IVA, ove dovuta, e **rispecchiano quanto previsto dal D.M. 401/98.**

OPERAZIONE DI RIMOZIONE COMPLETATA

Per intervento portato a compimento deve intendersi che tutte le operazioni relative al caricamento del veicolo siano terminate e che quindi il mezzo trainante è in grado di ripartire. Sarà possibile la riconsegna del veicolo all'avente diritto anche sul luogo ove è avvenuta la rimozione, previo pagamento di quanto dovuto. Nel caso in cui non sia possibile la riscossione immediata, il mezzo verrà trasportato in depositaria.

Tariffa per rimozione diurna feriala completata

a1) - Euro 69,93 (Sessantanove/93) I.V.A. esclusa per veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t

a2) - Euro 94,30 (novantaquattro/30) I.V.A. esclusa
per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t

a3) per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t
si applica la tariffa prevista al precedente punto a2) maggiorata del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

Le sopra descritte tariffe sono valide per le incombenze relative ad interventi di rimozione portati a compimento in giorno feriala ed in orario diurno compreso fra le ore 06.00 e le ore 22.00 di cui al precedente art. 7, comma 1).

Tariffa per rimozione serale/notturna o festiva completata

a4) - Euro 91,79 (Novantuno/79) I.V.A. esclusa per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t

a5) - Euro 120,77 (centoventi/77) I.V.A. esclusa per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t.

a6) per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t
si applica la tariffa prevista al precedente punto a5) maggiorata del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

Le sopradescritte tariffe sono valide per le incombenze relative ad interventi di rimozione portati a compimento in orario serale/notturno dalle ore 22,00 alle ore 06,00 o festivo.

OPERAZIONE DI RIMOZIONE NON COMPLETATA

per intervento non portato a compimento per motivi non attribuibili alla Ditta affidataria.

b.1) Per intervento non portato a compimento s'intende la situazione in cui sopraggiunga il trasgressore, che dichiara la disponibilità immediata al pagamento delle spese e che in tal senso

provveda, quando il carro attrezzi, o altro mezzo indicato all'art. 2 – comma 1 del presente disciplinare, abbia iniziato la rimozione ma la stessa non sia ancora stata portata a compimento nelle modalità previste dalla lettera a) del presente articolo Nel caso in cui non sia possibile la riscossione immediata, la rimozione verrà completata ed il mezzo verrà trasportato in depositaria.

TARIFFE PER RIMOZIONE NON COMPLETATA

b.2) - Euro 36,28 (trentasei/28) I.V.A. esclusa
intervento non portato a compimento per tutti i veicoli sino a 3,5 t

b.3) intervento non portato a compimento per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t
si applica la tariffa prevista al precedente punto b.2) maggiorata del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere

b.4) Diritto di chiamata per carro annullato sul posto.

Euro 26,74 (ventisei/74) I.V.A. esclusa

In caso di chiamate annullate prima dell'inizio della rimozione, la relativa tariffa verrà applicata solo nel caso in cui il carro della ditta affidataria abbia raggiunto la località della rimozione da effettuare entro il termine di cui all'art. 6 del presente disciplinare e la stessa non si sia potuta iniziare per il sopraggiungere del trasgressore o altro avente diritto, ovvero negli ulteriori casi di cui all'art. 4 del Capitolato.

b.5) Diritto di chiamata per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t
si applica la tariffa prevista al precedente punto b.4) maggiorata del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere

CUSTODIA OLTRE il primo giorno (a decorrere dalla mezzanotte successiva – Non è dovuta alcuna spesa di custodia se il ritiro avviene lo stesso giorno della rimozione. Il corrispettivo del servizio di custodia decorre dalle ore 00,01 del giorno successivo alla rimozione e conteggiato per ogni giorno intero o frazione di esso)

c1) – Euro 7,56(sette/56) I.V.A. esclusa

tariffa giornaliera per custodia autoveicoli-rimorchi-motoveicoli e ciclomotori a 3 ruote

c2) – Euro 3,59 (tre/59) I.V.A. esclusa

tariffa giornaliera per custodia motocicli-ciclomotori-veicoli a braccia-trazione animale

c3) – Euro 16,14 (sedici/14) I.V.A. esclusa

tariffa giornaliera per custodia autocarri fino a 3,5 t

c4) – Euro 17,94 (diciassette/94) I.V.A. esclusa

tariffa giornaliera per custodia macchine agricole-operatrici e veicoli oltre 3,5 t (pieno carico)

d) **MAGGIORAZIONE TARIFFARIA PER RITIRO IN DEPOSITARIA IN ORARI SERALI, NOTTURNI E FESTIVI**

per la riconsegna dei veicoli nella fascia oraria serale (22.00 – 01,00), notturna (01,00 – 6,00), e nei giorni festivi, le tariffe saranno maggiorate di:

d1) – Euro 17,52(diciassette/52) I.V.A. esclusa
per la riconsegna in orario serale dalle 22,00 alle 01,00 nei giorni feriali

d2) – Euro 35,91 (trentacinque/91)
per la riconsegna in orario notturno dalle ore 01,00 alle ore 6,00 e in qualsiasi orario dei giorni festivi.

Le suddette tariffe saranno comprensive di tutti i costi e di qualsiasi ulteriore onere previsto dal presente appalto ovvero necessario per garantire il servizio.

2. Nel caso di sequestri giudiziari, di cui al punto a.1 dell'art. 1 del capitolato, e di fermi fiscali, di cui al punto a.5 dell'art. 1 del capitolato, verranno applicate le tariffe di cui al D.M. 265/2006 qualora siano migliorative rispetto a quelle previste dal presente articolo, debitamente scontate dello sconto di gara.

3. Nel caso di fermi e sequestri amministrativi, di cui al punto a.2 dell'art. 1 del capitolato verranno applicate le tariffe previste per il custode acquirente, se vigenti. In caso contrario, si terrà conto delle tariffe previste dal D.P.R. 115/2002 e s.m.i. e D.M. 265/2006. Resta salva l'applicazione delle tariffe previste dal presente articolo, debitamente scontate dello sconto di gara, qualora sino migliorative.

4 Nel caso in cui il veicolo oggetto della misura cautelare del fermo o del sequestro amministrativo sia nelle condizioni di circolare e non vi siano motivi ostativi che ne pregiudichino la circolazione, questo può essere affidato e condotto da un dipendente del custode o da soggetti accreditati presso il luogo di custodia convenzionato senza che lo stesso sia trasportato utilizzando un mezzo idoneo al soccorso, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. 300/A/1//101/20/21/4 del 11/2/2008. In tal caso sarà riconosciuto alla ditta un importo forfetario pari a € 25,33, I.V.A. esclusa.

5. Per gli interventi e gli spostamenti dei veicoli, eseguiti su disposizione del Corpo di Polizia Municipale, per motivi di sicurezza e interesse pubblico di cui al punto a.3) dell'art. 1 del capitolato, ovvero negli altri casi tassativamente indicati nel punto 4.2 dell'art. 4 del capitolato, le spese sono a carico dell'Amministrazione che, in ogni caso, ove ricorrano comunque i presupposti, per il recupero delle stesse, eserciterà il diritto di regresso nei confronti degli eventuali responsabili o degli altri Enti e Uffici pubblici a vantaggio dei quali è stato effettuato lo spostamento.

6. Qualora le spese di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 siano poste a carico di altro soggetto diverso dalla Città di Torino, la Ditta affidataria nulla potrà pretendere dalla Civica Amministrazione, ma dovrà rivolgersi all'Autorità competente, che provvederà al pagamento delle spese secondo le proprie tabelle.

7. Nel caso di alienazione o demolizione del veicolo, l'eventuale ricavato servirà, in ordine di priorità, alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se non versata, nonché delle spese di rimozione e di custodia. L'eventuale residuo verrà restituito all'avente diritto, salvo esercizio della compensazione legale ex art. 1243 cc. per altri crediti vantati dalla Città..

8. La ditta sarà impegnata al mantenimento in custodia di tutti i veicoli presi in carico per tutte le fattispecie contemplate, ad eccezione dei veicoli in negotiorum gestio perché incidentati di cui all'art. 1 punto B.1 del capitolato, per cui vale la specifica disciplina ivi prevista, per un periodo non inferiore a n. 40 mesi dalla data di cessazione del servizio. La C.A., potrà peraltro sollevare la ditta

da tale obbligo anticipatamente richiedendo il trasporto a carico della ditta medesima in altro luogo di deposito. In ogni caso nulla sarà dovuto dalla C.A. per le spettanze della ditta a qualsiasi titolo che rimarranno ad esclusivo carico dei cittadini aventi titolo alla restituzione del veicolo. Nel caso in cui gli stessi richiedano la restituzione presso i nuovi luoghi di deposito della C.A. la stessa subordinerà la restituzione all'esibizione della prova di avvenuto pagamento effettuato dal privato a favore della ditta affidataria del servizio per quanto alla stessa dovuto.

Articolo 11- Impossibilità di recupero delle spese

1. Nel caso in cui il mancato recupero sia dovuto ad accoglimento di ricorso da parte della competente autorità o comunque ad un intervento conseguente ad errata disposizione impartita dall'agente operante, la spesa è posta a carico della Civica Amministrazione, che provvederà a corrispondere l'importo dovuto alla Ditta, previa richiesta e fatturazione da parte della stessa.

Articolo 12 - Compiti del Corpo di Polizia Municipale

1. Al personale del Corpo compete l'aspetto organizzativo e di coordinamento operativo, che viene svolto sia sul territorio sia, a discrezione della Civica Amministrazione, presso le aree di deposito messe a disposizione dalla Ditta.

Articolo 13 – Ulteriori servizi

1. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria offra servizi aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel capitolato e negli allegati, questi dovranno essere a totale carico della ditta aggiudicataria. Nulla potrà essere, pertanto, richiesto sia alla Civica Amministrazione sia ai terzi aventi titolo al ritiro del veicolo, salvo che non si tratti di servizi migliorativi opzionali espressamente attivati dalla C.A. sulla base dell'offerta della ditta.

Articolo 14– Standard di qualità e controlli

Ai fini del controllo di qualità del servizio, vengono stabiliti i seguenti standard e relativi parametri di valutazione:

a) efficienza/tempestività

Parametro 1: Interventi nel termine contrattuale min: 90%
Interventi effettuati

Parametro 2: Interventi portati a compimento min: 40%
Interventi richiesti

b) Customer Care

Parametro 1: n. segnalazione cittadini max 0,1%
n. interventi effettuati

Parametro 2: n. comunicazioni _____ < 48 h min 80%
n. di veicoli incidentati in custodia

Per quanto il parametro 2 del punto b) del presente articolo, la ditta dovrà fornire dettaglio delle comunicazioni inviate, con dichiarazione di responsabilità, successivamente verificabili dall'ufficio.

I suddetti parametri saranno soggetti a verifica bimestrale. In caso di mancato rispetto dei min/max prescritti si provvederà all'attivazione della procedura di cui all'Allegato I
Il mancato raggiungimento medio semestrale, comporterà l'applicazione una tantum per ogni trimestre della penale di cui all'art. 17 del capitolato da € 500,00 a € 1.500,00.

Procedura di miglioramento continuo

Con cadenza semestrale, sulla base del monitoraggio dei risultati inerenti agli standard, la C.A. e la ditta affidataria per ciascun lotto procederanno alla verifica dei seguenti dati:

- 1) Criticità emerse in rapporto al rispetto degli standard;
- 2) Livellamento "verso l'alto" degli standard fra diverse zone territoriali o diversi lotti
- 3) Adozione di nuovi parametri
- 4) Adozione di nuove procedure operative
- 5) Adeguamento, sulla base di disponibilità della ditta, della struttura organizzativa
- 6) Possibilità di procedure più economiche per la C.A.
- 7) Adeguamento ad ottimizzare in rapporto a nuove problematiche normative.

Le soluzioni concordate e adottate saranno oggetto di specifica appendice contrattuale.

IL DIRIGENTE
Dr. Giovanni ACERBO